

Bruxelles, 11 marzo 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0091 (COD)**

**14957/2/15
REV 2 ADD 1**

**ENFOPOL 403
CSC 305
CODEC 1655
PARLNAT 158**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività
di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio
2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e
2009/968/GAI

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 10 marzo 2016

I. INTRODUZIONE

Il 27 marzo 2013 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio¹.

Il 24 febbraio 2014 la plenaria del PE ha votato sugli emendamenti alla proposta della Commissione, riportati nel documento 6745/1/14 REV 1, nonché sul mandato per l'avvio di negoziati con il Consiglio.

Il 5 e 6 giugno 2014 il Consiglio GAI ha adottato l'orientamento generale figurante nel documento 10033/14.

Nella stessa occasione, il Consiglio ha incaricato la presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo in vista del raggiungimento di un accordo in prima lettura riguardo al progetto di regolamento su Europol.

Nel corso delle presidenze italiana, lettone e lussemburghese si sono svolti dieci triloghi. Durante il decimo trilogio, svoltosi il 26 novembre 2015, è stato trovato un compromesso finale e lo stesso giorno è stato sottoposto al COREPER il testo del progetto di regolamento risultante dai negoziati interistituzionali e riportato nel documento 14679/15.

Il 30 novembre 2015 la commissione LIBE ha votato e approvato il testo del progetto di regolamento risultante dai negoziati interistituzionali. Il presidente della commissione LIBE, Claude MORAES, ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti per comunicare che, in caso di trasmissione formale al Parlamento europeo di tale testo come posizione in prima lettura del Consiglio sulla proposta legislativa in questione, raccomanderebbe ai membri della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e quindi alla plenaria, di accettare la posizione in prima lettura del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento, fatti salvi la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni e l'allineamento delle pertinenti definizioni a quelle convenute nella direttiva sulla protezione dei dati.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio, doc. 8229/13 - COM(2013) 173 final.

In sede di Coreper/Consiglio del 2 e 4 dicembre 2015 è stato adottato un accordo politico in merito al testo del regolamento Europol riportato nel documento 14713/15.

Il testo è stato successivamente messo a punto dai giuristi-linguisti.

II. OBIETTIVO

L'obiettivo della proposta era sostituire la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, che ha istituito Europol,² con un nuovo regolamento fondato sull'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea introdotto dal trattato di Lisbona, rendere Europol più efficiente e più responsabile e rafforzare il suo regime di protezione dati, affinché potesse offrire il miglior sostegno possibile agli sforzi degli Stati membri nella lotta alla criminalità.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Vari elementi del regolamento hanno richiesto un approfondimento affinché si potesse raggiungere un accordo, segnatamente il controllo parlamentare, la nomina del direttore esecutivo di Europol, vari aspetti legati al trattamento delle informazioni e alla protezione dei dati, l'unità addetta alle segnalazioni su Internet (IRU) e le relazioni di Europol con i partner.

Il pacchetto sulla governance e l'equilibrio interistituzionale

Il testo del regolamento Europol, risultato di un lungo lavoro di negoziazione, riflette il ruolo più incisivo del Parlamento europeo in un equilibrio interistituzionale ben calibrato con il Consiglio e la Commissione.

Le attività di Europol saranno politicamente monitorate dal gruppo di controllo parlamentare congiunto, istituito congiuntamente dai parlamenti nazionali e dalla commissione competente del Parlamento europeo (articolo 51).

² Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), GU L 121 del 15.05.2009, pag. 37

Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio sulla base di un elenco ristretto di candidati stilato da un comitato di selezione composto da membri designati dagli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Al candidato selezionato può essere richiesto di comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo, che emette un parere non vincolante per il Consiglio (articolo 54).

Inoltre, il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni, compreso, se del caso, un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto (articolo 14, paragrafo 4).

Infine, in materia di relazioni di Europol con i partner e di accordi di cooperazione, è stato reso più incisivo sia il ruolo della Commissione (valutazione dei suddetti accordi), sia quello del PE (articolo 25).

Tali disposizioni contribuiscono a una maggior trasparenza e responsabilità di Europol, rispecchiando al contempo in modo equilibrato le posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo.

Unità addetta alle segnalazioni su Internet (IRU)

All'inizio del 2015, all'indomani degli attentati terroristici a Parigi e in altre località, l'attività di Europol in materia di lotta alla propaganda radicale su Internet si è intensificata in seguito alla richiesta del Consiglio a Europol di trasformare il c.d. "Focal Point Check the web" in un'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (Internet Referral Unit - IRU). Le pertinenti disposizioni dell'esistente decisione 2009/371/GAI del Consiglio hanno costituito la base giuridica appropriata per tale attività.

Tuttavia, il testo del nuovo regolamento non conteneva analoghe disposizioni relative alla segnalazione di contenuti Internet. Inoltre, il testo della proposta iniziale e l'orientamento generale del Consiglio vietavano esplicitamente a Europol di trasmettere dati personali a parti private, salvo poche eccezioni non adatte ai fini dell'EU IRU.

Al fine di consentire a Europol di svolgere in futuro compiti di segnalazione di contenuti Internet, il testo del regolamento, dopo lunghe discussioni nel corso dei negoziati interistituzionali, è stato così modificato:

- all'articolo 4, paragrafo 1, è stata aggiunta una nuova lettera m), che prevede una base giuridica esplicita per le segnalazioni di contenuti Internet. Inoltre, un nuovo considerando (38) illustra ulteriormente il contesto e l'esigenza dello svolgimento di tali compiti da parte di Europol;

- l'articolo 26, paragrafo 5, lettera c), consente a Europol, a condizioni estremamente rigorose, di trasferire dati personali accessibili al pubblico a parti private. Il trasferimento dovrebbe essere strettamente necessario all'assolvimento del compito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m) e riguardare casi singoli e specifici, e i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non dovrebbero prevalere sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione;
- infine, un elemento completamente nuovo è introdotto all'articolo 26, paragrafo 3, ai sensi del quale Europol può ora ricevere dati personali direttamente da parti private, in seguito a trasferimenti a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera c) e in relazione allo stesso.

Trattamento delle informazioni e protezione dei dati

L'attuale decisione contiene disposizioni tassative, che consentono a Europol di analizzare informazioni solo nell'ambito dei singoli archivi di lavoro per fini di analisi. Ciò implica che Europol non può effettuare analisi incrociate tra tali archivi, e non può pertanto individuare, ad esempio, collegamenti o possibili nessi tra criminalità organizzata e terrorismo. Spesso ciò comporta duplicazioni di dati rilevanti per vari archivi di lavoro per fini di analisi.

Il nuovo sistema previsto dal regolamento³, fortemente sostenuto dal Consiglio, rappresenta un ambiente di trattamento dei dati concettualmente diverso che riflette un concetto di gestione integrata dei dati (Integrated Data Management Concept - IDMC) da una prospettiva Europol. Ciò consentirà a Europol di identificare collegamenti e nessi tra varie indagini, di individuare tendenze e modelli emergenti nell'ambito della criminalità organizzata (maggiore capacità di sostegno operativo) e di evitare duplicazioni poiché le informazioni possono essere sottoposte a controllo incrociato (flessibilità e certezza del diritto). Dal punto di vista tecnologico, la struttura attuale del sistema di informazione Europol è pienamente compatibile con l'applicazione del nuovo sistema di trattamento dei dati. Qualsiasi adattamento della struttura di trattamento e analisi può aver luogo in una fase successiva senza ulteriore adattamento del regolamento (quadro giuridico "neutro dal punto di vista tecnologico"). Spetta al consiglio di amministrazione adottare orientamenti volti a specificare ulteriormente le procedure per il trattamento di informazioni da parte di Europol a norma dell'articolo 18 e previa consultazione del GEPD.

³ Capo IV (Trattamento delle informazioni), Capo V (Relazioni con i partner), Capo VI (Garanzie in materia di protezione dei dati) e Capo VII (Ricorsi e responsabilità).

A seguito di negoziati costruttivi con il PE, è stato raggiunto un accordo su un regime caratterizzato da un livello elevato di protezione dei dati. Tale regime, inoltre, sarà controllato sia internamente (responsabile della protezione dei dati), sia esternamente (GEPD). In questo senso la protezione dei dati è rafforzata, tra l'altro, mediante rigorose restrizioni di trattamento dei dati riguardanti le categorie particolari di interessati, relazioni al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) su categorie particolari di dati, rigorose limitazioni delle finalità e un regime di accesso diversificato. Il risultato finale è un sistema che risponde alle preoccupazioni espresse in fatto di protezione dei dati, mantenendo al contempo l'efficacia di Europol.

Il testo del regolamento è stato allineato, nella misura più ampia possibile, al pacchetto sulla protezione dei dati.

IV. CONCLUSIONI

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. Una volta adottato, il regolamento sostituirà l'attuale decisione ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° maggio 2017. Il nuovo regime da esso previsto consentirà a Europol di godere di un miglior sistema di trattamento e protezione dei dati e di una maggior flessibilità operativa.
